

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARINARO

Seduta del 30/04/2026

FATTO

Il ricorrente rappresenta di essere erede (figlio) del sig. Augusto D. e che quest'ultimo a partire dal 1989 ha sottoscritto diversi buoni fruttiferi cointestandoli con il ricorrente (che sostiene essere unico erede).

A seguito dello smarrimento dei titoli, in data 17/05/2025 presentava formale richiesta di ricerca agli uffici competenti. La ricerca veniva limitata agli ultimi dieci anni.

Il ricorrente ritiene che il limite temporale per la ricerca opposto sia lesivo dei propri diritti posto che i buoni in parola avevano durata ultratrentennale.

Chiede all'ABF di accertare che l'intermediario sia tenuto ad effettuare una ricerca completa, anche nei propri archivi e che venga riconosciuto e liquidato l'importo spettante sulla base dei titoli, comprensivo degli interessi maturati.

L'intermediario contesta le doglianze della parte ricorrente:

- conferma quanto già riferito al ricorrente con l'esito della ricerca titoli inviato in data 04/09/2025, rilevando che l'art. 119 TUB sancisce il diritto del cliente a ottenere copia delle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni;
- nella fattispecie in esame, la richiesta è stata avanzata dal cliente nel 2025, pertanto il riscontro fornito è corretto, avendo effettuato la ricerca dei titoli a partire dal 2015, con esito negativo.

Chiede di respingere il ricorso.

DIRITTO

1.- La parte ricorrente chiede la liquidazione di diversi buoni fruttiferi smarriti (circa trenta) caduti in successione a seguito della morte del padre di cui sarebbe l'unico erede. Dopo aver presentato denuncia, l'esito della ricerca dei titoli da parte della resistente sembrerebbe aver avuto esito negativo.

2.- Il punto controverso è dato dalla circostanza che la resistente avrebbe limitato la ricerca dei buoni agli ultimi dieci anni, considerando a ritroso la data di richiesta della duplicazione dei titoli (17.05.2025), ed evocando l'art 119 TUB, che limita il diritto all'ostensione della documentazione relativa a singole operazioni bancarie agli ultimi dieci anni.

Nel riscontro al reclamo la parte resistente fa riferimento al fatto che la ricerca è limitata ai buoni vigenti, rimborsati o estinti da meno di 10 anni.

Il ricorrente chiede che l'intermediario estenda la ricerca ad un periodo temporale che non si limiti agli ultimi dieci anni, posto che i buoni in contestazione sarebbero stati sottoscritti "a partire dal 1989" e avrebbero durata ultratrentennale.

A tal fine fornisce copia parziale di un buono Q, serie alla quale parrebbe ricondurre i buoni di cui chiede l'esibizione e la liquidazione.

Produce la denuncia di smarrimento nonché il modulo di "ricerca rapporti di risparmio".

Nel reclamo il ricorrente, infine, dichiara che l'intermediario inizialmente gli avrebbe comunicato (comunicazione non in atti) che i buoni risultavano ritirati; successivamente, con altra comunicazione, gli veniva riferito che non risultava evidenza dei buoni.

3.- La normativa di riferimento è costituita dalla L. 30 luglio 1951, n. 948.

Ciò posto, sulla base di quanto previsto dalla l. n. 948 del 1951 e secondo quanto già affermato dall'Arbitro in analoghe fattispecie, sussiste il diritto al rilascio del duplicato dei buoni fruttiferi postali qualora ricorrano i seguenti tre presupposti:

a) la sottrazione, distruzione o smarrimento del titolo siano stati denunciati all'istituto emittente presso lo stabilimento dove il buono è pagabile (art. 1, l. n. 948/1951);

b) la denuncia di cui al punto precedente contenente ogni estremo che valga ad identificare il buono ed a stabilire le circostanze della perdita (art. 2, l. n. 948/1951);

c) il buono non sia stato rimborsato: grava sull'intermediario l'onere di dimostrare il contrario, con conseguente impossibilità di emissione del duplicato.

Nel caso di specie, con riferimento al primo presupposto per il rilascio del duplicato – ovvero che la sottrazione, distruzione o smarrimento del titolo siano stati denunciati – risulta agli atti la denuncia di smarrimento del 13 maggio 2025 e il modulo di "ricerca rapporti di risparmio" del 17 maggio 2025.

Quanto, invece, al secondo presupposto – ovvero che la denuncia contenga ogni estremo valido ad identificare il buono – la denuncia e il modulo presentato all'intermediario non contengono gli estremi dei titoli, ma l'indicazione dell'ufficio che li ha emessi.

Quanto al terzo presupposto – ovvero che il buono non sia stato rimborsato, gravando sull'intermediario l'onere di dimostrare il contrario – l'intermediario non ha fornito inizialmente chiare informazioni al riguardo. Al riguardo, secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro, l'intermediario deve fornire la prova del fatto estintivo della pretesa del sottoscrittore, e dimostrare quindi l'avvenuto rimborso o la prescrizione del titolo (Collegio di Roma, n. 12023/2023 e n. 9500/2023).

In simili fattispecie risulta irrilevante il decorso il decennio di cui all'art. 119 T.U.B. che in nessun modo esonera dall'onere di provare l'effettivo rimborso dei titoli (Collegio di Roma, decisione n. 835/2025; Collegio di Bari, decisione n. 5802/2023; Collegio di Milano, decisione n. 9439/2023).

4.- Il Collegio, nella riunione del 10 aprile 2026, ha chiesto alla parte resistente “la produzione di copia della documentazione comprovante l'esito della ricerca, senza limiti temporali, nei propri archivi dei buoni oggetto della denuncia di smarrimento del ricorrente”.

L'intermediario in data 24 aprile 2026 ha fornito evidenza della ricerca dei titoli, da cui risultano 35 buoni, con indicazione della data di emissione, serie di appartenenza, numero e data di rimborso.

In particolare, si tratta di titoli della serie AD emessi il 19.8.1994, aventi durata di 11 anni.

5.- Con riferimento alla richiesta di una ricerca completa dei titoli, considerato che la domanda formulata dal ricorrente risulta soddisfatta, emergono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.

6.- Con riferimento poi alla domanda di liquidazione dei buoni, i Collegi territoriali ABF sottolineano come “la domanda di liquidazione deve seguire logicamente e cronologicamente quella sul rilascio dei duplicati: diversamente, sarebbe superata la materialità del buono, consentendone la liquidazione contestualmente al rilascio del titolo”.

Pertanto, soltanto a seguito del rilascio del duplicato “il cliente potrà eventualmente ottenere la liquidazione del buono, sempre che sussistano le condizioni formali di legittimazione e sostanziali di esistenza del diritto; circostanze che potranno essere evinte dalla materialità del buono e dalla disciplina ad esso applicabile” (Collegio di Roma, decisione n. 835/2025, Collegio di Milano, decisione n. 6791/24).

Il ricorrente (consumatore che si è rivolto all'Arbitro privo di assistenza legale) non chiede espressamente il rilascio dei duplicati dei buoni, ma direttamente la liquidazione dei titoli. Tuttavia, può ritenersi che la domanda di rilascio dei duplicati sia implicita in quanto sottesa a quella di liquidazione dei buoni in esito alla denuncia proposta all'istituto emittente.

In ogni caso, come detto, la duplicazione è il presupposto della liquidazione di titoli smarriti e la prova dell'estinzione impedirebbe il rilascio del duplicato.

Secondo l'orientamento dei Collegi ABF l'intermediario deve fornire la prova del fatto estintivo della pretesa del sottoscrittore, e ciò può avvenire o dimostrando l'avvenuto rimborso o la prescrizione del titolo (Collegio di Roma, dec. n. 12023/2023 e n. 9500/2023).

Nel caso in esame, l'intermediario si limita a fornire un principio di prova producendo l'esito della ricerca titoli che indica, tra l'altro, la data di rimborso.

Anche in virtù dei principi generali in materia di onere della prova, occorre esaminare la valenza di tale documentazione ai fini della prova dell'estinzione dei titoli, tenuto conto che per il rimborso è necessario esibire il titolo e il documento identificativo del titolare.

7.- Ad avviso del Collegio, l'intermediario non ha prodotto alcuna quietanza, bensì un estratto dei propri registri interni dal quale risulterebbe l'avvenuto rimborso dei buoni.

Come si è detto, il consolidato orientamento di questo Arbitro onera l'intermediario di fornire la prova del fatto estintivo della pretesa del sottoscrittore, ossia di dimostrare l'avvenuto rimborso del titolo (Collegio di Roma, n. 12023/2023).

Ebbene, la documentazione prodotta non presenta le caratteristiche delle quietanze usualmente emesse dall'intermediario a fronte del rimborso di titoli analoghi, ma piuttosto quelle di un documento

con finalità di uso interno (redatto dalla medesima parte che ne invoca la pretesa efficacia probatoria o, meglio, liberatoria) (Collegio di Roma, decisione n. 9500/2023).

8.- Pertanto, in assenza di prova dell'estinzione dei titoli e considerato che la domanda di rilascio e di liquidazione deve ritenersi fondata, l'intermediario è tenuto ad avviare la procedura per il rilascio dei duplicati dei buoni rintracciati secondo quanto previsto dagli articoli 1-5 della legge 948/1951. L'esperimento di tale procedura è infatti prodromica alla liquidazione dei buoni.

Resta fermo che l'intermediario potrà eccepire l'estinzione dei titoli fornendo al cliente la prova dell'avvenuto rimborso degli stessi (con la consegna di copia della documentazione relativa al rilascio di idonea quietanza da parte del titolare).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda relativa alla ricerca dei buoni. Accerta il diritto del ricorrente alla liquidazione dei titoli previo espletamento della procedura di rilascio dei duplicati. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE